

Trib. Velletri, sez. civ., ordinanza 8 aprile 2013 (est. Reggiani)

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – ART. 269 C.C. – COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO – ART. 38 DISP. ATT. C.C. – LEGGE 219/2012 – RITO APPLICABILE – CAMERALE – ESCLUSIONE – RITO ORDINARIO – SUSSISTE – ERRONEA INTRODUZIONE DEL RITO, CON RICORSO INVECE CHE CON CITAZIONE – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE – INTEGRAZIONE ATTI - SUSSISTE

L'azione di stato è disciplinata dall'art. 9 comma 2 c.p.c., da proporsi secondo il rito ordinario (v. l'art. 38 ultimo comma disp. att. c.c. così come risultante dalle modifiche apportate dalla l. 219/12); essendo il procedimento a cognizione ordinaria, l'atto introduttivo, con la forma del ricorso anziché della citazione, non contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 163 c.p.c. (cfr. Cass. 18.08.06 n. 18201); pertanto, disposto il mutamento del rito, parte attrice dovrà integrare l'atto introduttivo con l'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. e l'atto introduttivo, così integrato, dovrà essere notificato alle controparti, unitamente al decreto di conversione, contenente la fissazione della data di udienza

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

Il giudice designato,

nel procedimento indicato in epigrafe

avente per oggetto: azione di riconoscimento di paternità

omissis

Visto il provvedimento di designazione

letti gli atti e i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che parte ricorrente, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori X e Y, ha proposto ricorso in sede camerale per ottenere il riconoscimento della paternità di questi ultimi in capo a Z;

ritenuto che l'azione è un'azione di stato disciplinata dall'art. 9 comma 2 c.p.c., da proporsi secondo il rito ordinario (v. l'art. 38 ultimo comma disp. att. c.c. così come risultante dalle modifiche apportate dalla l. 219/12);

ritenuto che, essendo il procedimento a cognizione ordinaria, l'atto introduttivo, con la forma del ricorso anziché della citazione, non contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 163 c.p.c. (cfr. Cass. 18.08.06 n. 18201);

ritenuto pertanto che, disposto il mutamento del rito, parte attrice dovrà integrare l'atto introduttivo con l'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. e l'atto introduttivo, così integrato, dovrà essere notificato alle controparti, unitamente al presente decreto, contenente la fissazione della data di udienza;

PTM

dispone il mutamento del rito da camerale a ordinario di cognizione;

fissa l'udienza di prima comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 16.10.13 ore 9,00 con notifica del presente atto unitamente al ricorso, integrato con l'avvertimento indicato in motivazione, nel rispetto dei termini a comparire.

Manda alla cancelleria per l'iscrizione del presente procedimento al RGAC e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Si comunichi alle parti e al PM

Velletri, 08.04.13

Il GIUDICE

Dott.ssa Eleonora REGGIANI

IL CASO.it